

gano di controllo puramente facoltativo a cui la massa dei creditori può, ove lo ritenga opportuno, rinunciare. Essa può quindi a molto maggior ragione rinunciare sia tacitamente che espressamente ad una determinata funzione di cui la Delegazione è incaricata.

Ciò risulta del resto chiaramente dallo stesso art. 247, che non accorda che tre giorni alla Delegazione per l'esercizio del suo diritto di controllo, presumendone l'approvazione ove in tale termine la graduatoria non sia da essa stata modificata, il che dimostra in modo irrefutabile che la Delegazione può sia tacitamente che espressamente rinunciare all'esercizio del diritto che la legge le attribuisce.

Per questi motivi,

la Camera Esecuzioni e Fallimenti del Tribunale federale
pronuncia :

Il ricorso della Ditta Casserini e Contini è ammesso, e di conseguenza è annullata la decisione dell'Autorità cantonale di vigilanza.

117. *Sentenza del 26 novembre 1901 nella causa Rossetti.*

Art. 98 l. 3 L. E. F.

1. In una esecuzione diretta contro Rizzi Martino, in Biasca, l'Ufficio di Bellinzona-Riviera pignorava il 3 settembre 1901 un carro ed un finimento e li dava in custodia al creditore pignorante, Daniele Rossetti. Avendo Rizzi Italino rivendicato la proprietà degli oggetti oppignorati, l'Ufficio lo invitava a far valere in giudizio la sua pretesa entro il termine di 10 giorni, contro di che il signor Rizzi ricorreva all'Autorità di vigilanza domandando :

a) che fosse riconosciuto che il carro staggito era in possesso del rivendicante e che perciò era compito del creditore precedente di intentare l'azione giudiziale ;

b) che il carro stesso si dovesse consegnare in custodia al ricorrente.

L'Autorità inferiore di vigilanza respinse ambedue le conclusioni del ricorrente. L'Autorità superiore accolse invece la seconda domanda partendo dal riflesso che l'art. 98 della Legge federale non permette all'Ufficio di confidare i beni staggiti in custodia del creditore procedente.

2. È contro questa decisione che il creditore Daniele Rossetti ricorre attualmente al Tribunale federale insistendo per l'annullazione della decisione dell'istanza superiore cantonale siccome contraria al disposto dell'art. 98.

In diritto :

L'interpretazione grammaticale del penultimo alinea dell'art. 98 non esclude che gli oggetti staggiti possano essere affidati alla custodia del creditore procedente ; e l'interpretazione logica conduce ad ammetterlo, dacchè non solo non havvi ragione alcuna per escludere il creditore dal novero delle persone cui la custodia può essere affidata, ma nella maggior parte dei casi il creditore appare come la persona all'uopo meglio designata, come colui che ha il maggior interesse, sia a conservare la cosa sul cui prezzo deve essere pagato, sia ad evitare spese inutili ed eccessive.

Ora, se la legge non è di ostacolo a che il creditore procedente sia scelto come depositario dei beni staggiti, la misura presa dall'Ufficio di Esec. non poteva annullarsi che nel caso in cui la stessa non fosse giustificata per ragioni speciali, sia che il creditore procedente non avesse le attitudini necessarie per esercitare la custodia, sia che non fosse meritevole della fiducia che in lui ripose l'Ufficio, il che non è neppure stato affermato.

Per questi motivi,

la Camera Esecuzioni e Fallimenti del Tribunale federale
pronuncia :

Il ricorso è ammesso ed è quindi annullata la decisione 31 ottobre 1901 dell'Autorità superiore di vigilanza.